



## **REGOLAMENTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE**

(Aggiornato con indice istat (FOI 2014) e dalle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 15.10.2009, n. 06 del 20.07.2010 e n. 72 del 14.12.2011)

### **T I T O L O - P R I M O**

#### **NATURA E MODALITÀ DELLE CONCESSIONI**

##### **ART.1 : Ente gestore dell'Acquedotto**

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Paternò é affidato all'Azienda Municipalizzata Acquedotto, nei modi e termini del T.U. sulle assunzioni dirette dei Pubblici Servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con R.D.15/10/1925 n.2578, dalle disposizioni del Reg.to approvato con D.P.R. n.902/96, nonché da tutte le altre disposizioni di legge regolatrici del servizio assunto e da quelle contenute nel Regolamento Speciale dell'Azienda, approvato dal Consiglio Comunale di Paternò, con proprio provvedimento n.129 dell'8.8.1994, vistato regolarmente dal Co.Re.Co. -Sezione Centrale di Palermo- nella seduta del 13.12.94 ai nn.17341/17955.

##### **ART.2 : Uso dell'acqua**

L'utente deve utilizzare l'acqua esclusivamente per l'uso indicato nel contratto di concessione. É fatto assoluto divieto all'utente di:

- a)- cedere, a qualsiasi titolo, tutta o parte dell'acqua fornita;
- b)- alimentare (anche se di sua pertinenza) altri immobili non indicati espressamente nel contratto di fornitura.

##### **ART.3 Tipi di concessioni**

Le tipologie di concessioni di acqua sono:

- a)- Utenze domestiche;
- b)- Utenze commerciali;
- c)- Utenze industriali;
- d)- Utenze comunitarie;
- e)- Utenze Comunali;
- f)- Utenze temporanee;
- g)- Utenze sociali.

Le superiori concessioni vengono accordate sotto l'osservanza delle condizioni del presente Regolamento e di quelle speciali che sono fissate nel contratto di somministrazione.

### **T I T O L O - S E C O N D O**

#### **RICHIESTA DI CONCESSIONE**

##### **ART.4 : Domanda di concessione**

Per l'ottenimento della fornitura, deve essere presentata domanda scritta accompagnata dal versamento della somma di euro 50,00 + IVA a titolo di compenso per il sopralluogo tecnico.

L'Azienda può consentire la fornitura soltanto per edifici realizzati con regolare concessione edilizia rilasciata dal Comune di Paternò oppure che abbiano proceduto a regolarizzare in sanatoria la propria posizione ai fini urbanistici, nei modi e termini prescritti dalla normativa vigente.

Il richiedente, al momento della sottoscrizione della domanda, deve produrre tutta la documentazione che gli verrà richiesta dai competenti Uffici aziendali.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'Azienda comunicherà le condizioni dell'erogazione ed il preventivo di spesa relativo all'esecuzione dei lavori di derivazione, costruzione della presa stradale e relativo allacciamento, comprensivo di spese generali, imprevisti ed oneri per sopralluoghi e collaudo lavori.

**Il 5° comma e seguenti del presente articolo sono stati modificati dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 15.10.2009 come segue:**

*“I lavori delle prestazioni varie all’utenza, dalla presa di derivazione al gruppo misuratore, compresa la valvola a valle del contatore, sono eseguiti dalla società a carico del richiedente e saranno di esclusiva proprietà della società che avrà l’onere della manutenzione fino al contatore ad esclusione della valvola a valle del contatore, il cui costo per la sostituzione sarà a carico dell’utenza. Gli oneri a carico dell’utenza si quantificano come segue:*

ART.	DESCRIZIONE	U.M.	IMPORTE	Rivalutazione Istat 2013
1	Realizzazione di allaccio per utenza su condotta di qualsiasi diametro eseguito con presa in carico e derivazione con tubazione in polietilene di adeguata sezione compreso lavori scavo e rinterro. <b>su fondo naturale fino a mt. 5,00</b> <b>Contatore da mm.13</b>	cad.	€. 623,35	630,00
2	Realizzazione di allaccio per utenza su condotta di qualsiasi diametro eseguito con presa in carico e derivazione con tubazione in polietilene di adeguata sezione compreso lavori di scavo e rinterro <b>su fondo naturale da mt. 5,00 a mt. 10,00</b> <b>Contatore da mm.13</b>	cad.	€. 859,79	869,00
3	Oltre mt. 10,00 per ogni metro lineare		39,76	40,00
4	Maggiorazione per strade bitumate o pavimentate con mattonelle di asfalto di qualsiasi spessore.	ml.	€. 32,24	33,00
5	Maggiorazione per strade con pavimentaz. basolato lavico o pavimentazione pietra lavica o porfido	ml.	€. 64,49	65,00
6	Presenza di marciapiede e per ogni attraversamento di marciapiede.	cad.	€. 32,24	33,00
7	Maggiorazione al costo di allaccio per contatore superiore a mm. 13 per qualsiasi lunghezza Per contatori da :			
7a	mm. 19	cad.	€. 26,87	27,00
7b	mm. 25	cad.	€. 53,74	54,00
7c	mm. 32	cad.	€. 80,61	81,00
8	Fornitura ed installazione pozzetti stradali per alloggio contatori			
8a	pozzetto per n° 1 contatore	cad.	€. 168,73	171,00
8b	pozzetto per n° 2 contatori	cad.	€. 204,20	206,00
8c	pozzetto per n° 3 contatori	cad.	€. 247,19	250,00
9	Sdoppiamento o installazione di contatore in aggiunta ad un contatore e allaccio esistente.			

<b>9a</b>	Sdoppiamento contatore mm. 13	cad.	€.	<b>148,32</b>	<b>150,00</b>
<b>9b</b>	Sdoppiamento contatore mm. 19	cad.	€.	<b>163,30</b>	<b>165,00</b>
<b>9c</b>	Sdoppiamento contatore mm. 25	cad.	€.	<b>179,40</b>	<b>181,00</b>
<b>9d</b>	Sdoppiamento contatore mm. 32	cad.	€.	<b>197,70</b>	<b>200,00</b>
<b>10</b>	Spostamento contatore di qualsiasi diametro entro i cm.50	cad.	€.	<b>107,40</b>	<b>109,00</b>
<b>11</b>	Sostituzione passante o valvola a valle del contatore				
<b>11a</b>	da mm. 13	cad.	€.	<b>32,24</b>	<b>33,00</b>
<b>11b</b>	da mm. 19	cad.	€.	<b>37,62</b>	<b>38,00</b>
<b>11c</b>	da mm. 25	cad.	€.	<b>42,98</b>	<b>43,00</b>
<b>11d</b>	da mm. 32	cad.	€.	<b>48,36</b>	<b>49,00</b>

*A discrezione della Società può essere concordato che i lavori di scavo e rinterro previsti nell'artt. 1, 2 e 3 del prezzo, possono essere eseguiti a cura e spese dell'utente richiedente dietro sorveglianza e disposizioni della società, in tal caso può essere applicata agli articoli precedenti una detrazione pari al 40% del prezzo applicato.*

*Per ogni singolo allaccio realizzato con presa in carico possono essere installati al massimo n.3 contatori misuratori di acqua potabile.*

*Gli spostamenti dei contatori possono essere eseguiti a discrezione della Società e comunque entro e non oltre cm.50 dall'esistente, eventuali spostamenti superiori a cm.50 dovranno essere eseguiti tramite spostamento di allaccio le cui spese sono a carico dell'utente richiedente.*

*In caso di allacciamenti con diametri superiori o lavori non contemplati nel precedente prezzo, i relativi costi a carico dell'utenza saranno di volta in volta stabiliti dal competente Ufficio Tecnico della Società.*

*I maggiori costi derivanti da lavori da eseguirsi su strade provinciali o statali ( per richiesta di autorizzazione per occupazione del suolo pubblico e per i diversi lavori che occorre eseguire), sono a carico dell'utente richiedente, pertanto il relativo importo verrà stabilito attraverso singoli preventivi dall'Ufficio Tecnico della Società.*

*Il richiedente che non ottemperasse alle condizioni poste o non provvedesse al versamento dell'ammontare previsto entro i successivi trenta giorni dalla data di formulazione del preventivo, dovrà, eventualmente, presentare nuova domanda e la società incamererà quanto versato precedentemente a titolo di compenso per sopralluogo tecnico €50,00 + IVA."*

*Le spese di sopralluogo di € 50,00+ IVA per accertamento tecnico, previste al 1° comma dell'art. 4 del Regolamento di distribuzione si applicano anche per i sopralluoghi necessari alla determinazione della cauzione e del relativo svincolo per la realizzazione o rifacimento di allacci alla pubblica rete fognaria, la cui autorizzazione, su richiesta dell'utenza, viene rilasciata dal Comune di Paternò.*

*Si stabilisce fin d'adesso che i prezzi approvati con il presente provvedimento relativi alle prestazioni varie all'utenza saranno adeguati annualmente dalla società secondo le variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati*

**ART.5 : Passaggio di tubazioni su suoli altrui**

L'Azienda ha eventualmente facoltà di subordinare la stipulazione del contratto di utenza alla esibizione, da parte del richiedente, del titolo giuridico per attraversamento del fondo di terzi.

**ART.6 : Prelievi abusivi**

È fatto divieto:

- a)- di prelevare acqua dalle fontane pubbliche applicando alla bocca delle fontane cannelle di gomma o di altro materiale equivalente, e ciò prescindendo dall'utilizzo dell'acqua;
- b)- di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- c)- di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento di incendi.

**T I T O L O - T E R Z O**

**CONTRATTI DI CONCESSIONE**

**ART.7 : Stipula del contratto**

Accertata la possibilità della somministrazione e dopo che il richiedente avrà versato le somme preventivate per i lavori di derivazione ed allacciamento, l'Azienda procederà alla stipula del contratto di utenza.

Il contratto potrà essere stipulato, oltreché con il proprietario dell'immobile, anche con il conduttore che produca il contratto di locazione o altro documento equipollente.

Nei casi di contratti di utenza ad uso diverso da quello domestico, il contratto sarà intestato alla persona giuridica titolare dell'esercizio o dell'attività professionale, commerciale, industriale ecc., che viene esercitata nell'immobile da rifornire.

Nel caso di contratto da intestare a persone giuridiche, ad associazioni non riconosciute, ad Enti Pubblici Enti di diritto pubblico, Enti privati ecc. sarà abilitato a sottoscrivere il contratto solo il legale rappresentante.

Il contratto viene sottoscritto dall'utente e dal direttore dell'Azienda, redatto ai sensi delle vigenti disposizioni di bollo e di registro, in un solo originale che rimane presso il competente ufficio aziendale.

La spesa della scrittura, oltre il bollo, è a carico dell'utente.

Se dall'utente è richiesta la stipula di contratto in doppio originale, la maggiore spesa resta a suo esclusivo carico.

Resta pure a carico esclusivo dell'utente qualsiasi spesa per eventuale registrazione del contratto, nonché per imposte, tasse, contributi o canoni erariali, provinciali o comunali, tanto sulle scritture quanto sulla fornitura di acqua.

Nel caso di vendita dello stabile approvvigionato, di cessione dell'esercizio o della locazione l'utente intestatario del contratto di somministrazione deve dare immediato avviso all'Azienda, la quale, entro 10 giorni, provvederà a disattivare l'impianto di erogazione.

Fino alla disattivazione dell'impianto, sarà dovuto il pagamento del canone per il periodo di riferimento.

La fornitura sarà ripresa solo dopo la stipula di un nuovo contratto con il subentrante.

Qualora nessuno avviso dovesse pervenire alla Azienda, l'utente intestatario dell'originario contratto continuerà a rimanere responsabile degli obblighi contrattuali assunti fino a quando il suo successore non avrà stipulato nuovo contratto a suo nome.

Potrà essere riconosciuta l'applicazione della tariffa sociale unicamente ai soggetti dotati dei requisiti di cui alla delibera consiliare n.51 del 27.04.1995 vistata dal Comitato Regionale di Controllo di Palermo in data 20.07.1995 al n.9870/9690.

**ART.8 - Condizioni generali del contratto**

Le condizioni generali del contratto di somministrazione non possono contenere norme che siano in contrasto con quelle previste dal presente Regolamento.

Vengono fatte salve particolari fattispecie che caso per caso debbono essere approvate dall'Amministrazione dell'Azienda.

Le convenzioni con Enti Pubblici, che prevedono particolari condizioni contrattuali, saranno di volta in volta esaminate dall'Amministrazione ed, eventualmente, approvate su proposta del Direttore.

#### **ART.9 - Contenuto del contratto**

Il contratto di concessione deve contenere i seguenti elementi:

- a)- Cognome, nome, data di nascita del conduttore o del proprietario dell'immobile da approvvigionare, suo codice fiscale e/o partita IVA;
- b)- Indicazione toponomastica dell'immobile dell'unità immobiliare, nonché la descrizione della sua ubicazione, specificando il piano, la scala, il numero dell'interno, il numero dei vani utili e di servizio;
- c)- Durata della fornitura;
- d)- Impegno minimo contrattuale;
- e)- Uso cui è destinata la fornitura;
- f)- Tariffa o prezzo unitario della fornitura, sottoposti alla variazioni dipendenti dagli aumenti eventualmente deliberati dagli Organi competenti;
- g)- Certificato storico di residenza dello stipulante.-

#### **ART.10 - Durata del contratto**

Il contratto di somministrazione ha la durata normale di un anno dalla data della sua stipula. Salvo differenti periodi di durata debitamente stabiliti e riportati nel contratto. Ove un mese prima della scadenza non fosse data disdetta scritta il contratto si intenderà tacitamente e automaticamente rinnovato per ulteriore uguale periodo di tempo, e così via di volta in volta.

#### **ART.11 - Contratti per forniture temporanee od occasionali**

Le modalità e le prescrizioni dettate nel presente Regolamento valgono anche per i contratti di fornitura temporanea ed occasionale.

La somministrazione di fornitura temporanea od occasionale è, inoltre, subordinata alle seguenti altre condizioni:

- a)- La somministrazione di acqua per " uso di cantiere "verrà concessa solo dietro presentazione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia. Il contratto si risolverà di diritto al momento dell'ultimazione dei lavori.
- b)- La temporaneità del contratto, salvo casi eccezionali, da valutarsi insindacabilmente dalla Azienda, verrà computata a mesi interi e si intenderà pari ad un mese anche nel caso in cui fosse richiesta per frazione di mese;
- c)- Il quantitativo minimo di impegno contrattuale stabilito dovrà essere pagato alle vigenti tariffe, anche se per qualsiasi causa non consumato.

#### **ART.12 - Impegni minimi contrattuali**

Per ogni contratto l'utente assume l'obbligo di pagare il minimo del consumo trimestrale contrattualmente stabilito, anche nel caso in cui tale minimo non fosse realmente consumato.

In relazione ai tipi di somministrazione, di cui al precedente art.3, sono previsti i seguenti minimi contrattuali di consumo :

##### **a)- UTENZE DOMESTICHE**

L'impegno minimo trimestrale di consumo viene fissato in mc. 60, con l'obbligo da parte dell'utente di pagare il relativo canone anche nel caso in cui il volume di acqua impegnato non fosse realmente consumato.

##### **b)- UTENZE COMMERCIALI**

L'impegno minimo trimestrale di consumo viene fissato in mc. 60. Anche per queste utenze vige l'obbligo di pagare il minimo stabilito, anche nel caso in cui il volume di acqua impegnato non fosse realmente consumato.

In questa tipologia di utenze rientrano tutti gli studi professionali, rivendite di generi eterogenei, sale da barba ecc.

Si distinguono da quelle domestiche in quanto a queste utenze non viene riconosciuta una fascia di consumo da contabilizzare con la tariffa agevolata e ciò nel pieno rispetto dei Provvedimenti CIP nn.45-46/1974 e n. 26/1975.

c)- UTENZE INDUSTRIALI

L'impegno minimo trimestrale di consumo viene fissato in mc. 400 a richiesta dell'utente e purché l'utenza risponda alle finalità di concessione previste nel piano di ristrutturazione tariffaria. Anche in questo caso l'utente si impegna a pagare il corrispettivo canone trimestrale prescindendo dall'effettivo utilizzo del volume di acqua spettante.

d)- UTENZE COMUNITARIE

L'impegno minimo trimestrale é direttamente proporzionale al numero delle presenze giornaliere dichiarate, ciò in perfetta armonia ed osservanza del Provvedimento CIP n.26/1975 art.10. In tale tipologia di utenza rientrano tutte le utilizzazioni di acque destinate alle scuole, agli Ospedali, alle case di cura, agli alberghi, ai residence ed assimilabili. Anche per questi utenti vige l'obbligo di pagare il minimo trimestrale impegnato anche nel caso che il volume di acqua determinato non fosse realmente consumato. A questa tipologia di utenza viene riconosciuta la quantità di metri cubi ottenuta dividendo (come unità appartamento) per cinque il numero di presenze calcolate su media annuale, il quoziente ricavato sarà moltiplicato per mc. 60/trimestrali. (Es. Ospedale: presenze medie annuali n.300:5=60 utenze - mc. 60x60 utenze=mc. 3.600/trimestrali).

e)- UTENZE COMUNALI

Le concessioni di questi tipo sono regolate da apposite convenzioni e gli impegni minimi trimestrali, nonché le eventuali variazioni, sono uguali a quelli delle utenze di tipo "Comunitarie". Le forniture agli stabili adibiti a servizi pubblici del Comune di Paternò vengono regolate da apposite convenzioni.

Tutte le forniture saranno effettuate senza alcuna limitazione ed i consumi registrati dai contatori delle singole utenze comunali saranno fatturati secondo le vigenti tariffe. Le medesime condizioni anche per l'alimentazione di fontane ornamentali, bocche di inaffiamento, idranti antincendi ecc.

Le fontanine pubbliche sono servite con sistema forfettario, ricavato da una media annuale di erogazione. Il relativo consumo sarà fatturato secondo le vigenti tariffe.

f)- UTENZE TEMPORANEE

Gli impegni minimi vengono fissati in rapporto alla durata della concessione ed al consumo presumibile in relazione al tipo di attività.

g)- UTENZE SOCIALI

Appartengono a questa tipologia di utenza, cioè "Utenze Sociali", tutte quelle utilizzazioni di acqua destinate ai fabbisogni idro-potabili ed igienico-sanitario di nuclei familiari non superiori alle due unità, che naturalmente non hanno finalità di lucro e che, all'atto della stipula del contratto, presentano regolare stato di famiglia attestante la composizione del nucleo familiare.

L'impegno minimo trimestrale di consumo viene fissato in mc. 25. Anche per questa tipologia di utenza vige l'obbligo di pagare il minimo impegnato stabilito, anche nel caso in cui il volume di acqua impegnato non fosse interamente consumato.

#### **ART.13 - Anticipo sui consumi**

Il concessionario dovrà, alla stipula del contratto, versare un anticipo sui consumi pari alla semestralità in corso.

Eventuali deroghe al sopradetto deposito cauzionale possono essere accordate dalla Direzione Aziendale solo ed esclusivamente ad Enti che,

per la particolare finalità sociale, il valore cautelativo del deposito non trova una particolare giustificazione.

L'utente, per concessioni temporanee, dovrà, all'atto della stipula del contratto, versare un deposito cauzionale pari ad una semestralità oppure, nel caso di utilizzazioni di durata inferiori al semestre, pari a tutta la durata della somministrazione temporanea.

Gli anticipi sui consumi saranno rimborsati, entro trenta giorni dalla risoluzione del contratto, nella misura non coperta da conguaglio con i crediti vantati dall'Azienda, per i canoni non pagati e per eventuali altri titoli.

#### **T I T O L O - Q U A R T O**

##### **INSTALLAZIONE APPARECCHI DI MISURA ACCERTAMENTI CONSUMI FATTURAZIONE CANONI E MAGGIORI CONSUMI**

#### **ART.14 - Verbali di installazione e suggellazione contatori.**

Al momento della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di installazione e suggellazione sottoscritto dall'utente e dal dipendente dell'Azienda, esecutore dei lavori, nel quale sono descritti il tipo dell'apparecchio misuratore e le sue caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo eventualmente registrato al momento della posa.

#### **ART.15- Accertamento e fatturazione consumi.**

L'Azienda si riserva la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura installati, a proprie spese, con nuovi contatori, mantenendone la proprietà qualora, a suo insindacabile giudizio gli stessi non dovessero assicurare la perfetta registrazione dei volumi di acqua erogata.

La sostituzione risulterà da apposito verbale di nuova installazione e suggellazione.

L'accertamento dei consumi avviene mediante la lettura dei contatori eseguita semestralmente.

Qualora per colpa dell'utente non sia stato possibile eseguire la lettura per almeno due semestri consecutivi, l'Azienda può disporre, previo avviso, la chiusura della presa dell'impianto, che sarà riaperta solo dopo aver effettuata la lettura e previo pagamento del compenso stabilito nell'art.29 del presente Regolamento "Riattivazione Utenza".

Per i periodi cui si riferiscono le mancate letture l'Azienda fatturerà l'impegno minimo contrattuale, salvo a gravare tutte le eccedenze sulla prima bolletta con la lettura effettiva.

Ove però la mancata lettura sia dipesa dalla Azienda, l'importo delle eccedenze invece che integralmente sulla prima bolletta potrà essere suddiviso in più rate.

Il contatore è di proprietà dell'Azienda, l'utente è tenuto a pagare un canone di nolo e manutenzione trimestrale nella misura prevista nella tabella tariffaria in una con la bolletta per il canone dell'acqua.

Il canone è pagato in ragione del quantitativo minimo impegnato semestralmente, fermo restando l'obbligo del pagamento per le eventuali eccedenze fatte registrare dal misuratore di acqua.

Le eccedenze del consumo dell'acqua, determinate per differenza tra il consumo registrato dal contatore e la lettura precedente, sono contabilizzate e posticipatamente addebitate in una con la rata del canone oppure separatamente.

Per ogni periodo di bollettazione, la quantità di acqua consumata in meno di quella stabilita, con l'impegno minimo contrattuale, non può essere compensata con i successivi maggiori consumi. Le utenze saranno assoggettate al canone acque reflue nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **ART.16 - Irregolare funzionamento dei contatori**

Qualora, all'atto della lettura del contatore od a seguito di richiesta dell'utente, si riscontrassero irregolarità nel funzionamento dell'apparecchio di misura, il consumo dell'acqua per il tempo compreso tra l'ultima lettura e l'accertamento del guasto sarà determinato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, per le concessioni più recenti in base alla media giornaliera di tutto il periodo in cui il contatore ha funzionato.

Nei casi di manomissione del contatore o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo é determinato dall'Azienda in base ad accertamenti presuntivi insindacabili.

#### **ART.17 : Verifica del funzionamento del contatore**

In qualsiasi momento l'utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore potrà richiedere la verifica eseguendo il prescritto deposito.

All'uopo viene compilato un modulo sul quale vengono fissati gli estremi relativi all'utenza ed alla matricola del contatore da sottoporre a prova.

L'Azienda comunica per iscritto all'utente l'esito della prova. Nel caso che dalla verifica eseguita dovesse risultare la perfetta funzionalità del contatore il reclamo sarà respinto ed il deposito incamerato dall'Azienda; se dalla prova dovesse riscontrarsi un irregolare funzionamento del contatore stesso con uno scarto in più o in meno di oltre il 5%, in base alle norme UNI, le spese della prova e delle riparazioni - se possibili - resteranno a carico dell'Azienda che disporrà in tal caso oltre la restituzione del deposito anche le relative variazioni contabili, il ricalcolo dell'ammontare dei consumi presunti secondo l'articolo precedente, il rimborso dei pagamenti non dovuti, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento. Se il contatore non risultasse riparabile l'Azienda lo sostituirà a proprie spese.

#### **ART.18 : Rimozione degli apparecchi di misura**

All'atto della rimozione degli apparecchi di misura, viene redatto apposito verbale firmato dall'incaricato dell'Azienda e, se presente, dall'utente o da un suo rappresentante.

Tale verbale deve indicare il tipo, il calibro ed il numero di matricola del contatore, il motivo della rimozione e le altre eventuali indicazioni di irregolarità riscontrate.

#### **ART.19 : Allacciamento della presa - derivazioni proprietà e modifica**

Subito dopo gli apparecchi di misurazione dovrà essere installato un rubinetto di arresto.

La tubazione susseguente, fino alle diramazioni, dovrà essere di diametro non inferiore a quello di arrivo al misuratore.

L'Azienda si riserva di decidere in merito all'esecuzione di una sola presa o di più prese sotto la stessa derivazione, indipendentemente dagli utenti che ad essa derivazione verranno allacciati.

L'Azienda ha la facoltà di poter compiere in ogni momento opere di modifiche alle tubazioni di presa.

L'Azienda si riserva, a proprio insinuabile giudizio, di riposizionare i contatori, qualora l'accesso ai luoghi e la relativa lettura dovessero risultare difficoltosi e/o tali da recare pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori addetti alla rilevazione delle letture, in ottemperanza e per gli effetti del D.L.vo n.626/94 e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'igiene e la sicurezza del posto di lavoro.

L'utente nulla potrà eccepire sulle decisioni di natura tecnica che l'Azienda potrà adottare in ordine alla ricollocazione di contatori relativi ad impianti esistenti, fermo restando che il relativo onere graverà sull'Azienda stessa. In relazione ai nuovi allacciamenti l'utente dovrà rendere disponibile, per la collocazione del nuovo contatore, il luogo prescelto dall'Azienda sulla base di valutazioni tecniche che terranno in debito conto i requisiti in materia di igiene e sicurezza del luogo di lavoro. Diversamente l'Azienda si riterrà sollevata dall'obbligo di provvedere alla somministrazione dell'acqua.

### **T I T O L O - Q U I N T O**

#### **FORNITURE SPECIALI**

#### **ART.20 - Fontane pubbliche**

L'Azienda fornisce acqua anche per l'alimentazione delle fontanine pubbliche, la cui spesa resta ad esclusivo carico del Comune di Paternò.



È permesso attingere acqua alle pubbliche fontanine nei limiti dei bisogni potabili. È vietato :

- a)- attingere acqua con recipienti di capacità superiore a venti litri;
- b)- applicare tubi di gomma o qualsiasi altro mezzo per condurre l'acqua entro i locali privati, cisterne, botti ecc.;
- c)- modificare o alterare il getto dell'acqua.

Nei confronti dei trasgressori, l'Azienda, oltre a richiedere il risarcimento dei danni, pretenderà le multe previste per tale tipo di infrazione.

#### **ART.21 - Bocche antincendio private.**

A seguito di apposita domanda, l'Azienda consentirà l'installazione di bocche antincendio, secondo le prescrizioni della vigente normativa in materia e delle indicazioni dei Vigili del fuoco.

Alla bocca antincendio viene installato un contatore dal diametro minimo di mm.32.

Le bocche antincendio sono allacciate a monte di apposito serbatoio unicamente destinato a tale scopo.

È, pertanto, vietato attingere da esse acqua per usi diversi da quello cui sono destinate.

Nessuna responsabilità assume l'Azienda circa l'efficacia delle bocche antincendio.

Quando si sia fatto uso di una bocca antincendio l'utente deve dare avviso all'Azienda entro le successive ventiquattro ore, affinché questa possa provvedere alla risigillatura.

Qualora le bocche antincendio siano collocate all'interno dello stabile servito, la condotta di presa deve essere munita di rubinetto esterno di arresto da aprire solo in caso di bisogno o prove pompieristiche preventivamente comunicate all'Azienda.

Per i teatri, luoghi pubblici o aperti al pubblico e per gli edifici e stabilimenti di speciale importanza può essere concesso che il rubinetto di arresto rimanga normalmente aperto, ma con le cautele prescritte dall'Azienda.

Le spese di costruzione e di manutenzione antincendio e relative condotte esterne ed interne, nonché la spesa per visita periodica in concorso con i Vigili del fuoco restano interamente a carico dell'utente.

Per l'alimentazione delle bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

### **T I T O L O - S E S T O**

#### **CONDIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE**

#### **ART.22 - Somministrazione dell'acqua**

L'acqua viene erogata all'utente dall'apparecchio di misura collocato di norma in apposita nicchia, realizzata alla base del muro perimetrale dello stabile, oppure al limite della proprietà privata, in modo che gli incaricati dell'Azienda possano accedervi liberamente in qualsiasi tempo, nei modi già precisati in coda all'art.19 del presente Regolamento.

L'Azienda non è per nessun motivo responsabile di tutto quanto possa verificarsi immediatamente a valle del contatore, in conseguenza di carenza di manutenzione degli impianti privati di distribuzione, usi impropri, manomissioni e quanto altro possa concorrere a procurare un anomalo funzionamento nella erogazione del servizio idropotabile.

Le erogazioni si intendono in esercizio quando le opere di competenza dell'Azienda siano compiute e pronte al funzionamento.

Da tale data decorrono i termini contrattuali ed i corrispettivi pattuiti.

Il mese cominciato è computato per intero.

La somministrazione dell'acqua ad uno stabile è fatta mediante la concessione di una sola presa ed un solo contatore.

Nei casi previsti dal presente Regolamento, la somministrazione può essere fatta con più prese e /o più contatori.

L'utente di una presa non può servirsi di essa, senza l'autorizzazione dell'Azienda, per l'approvvigionamento di altri stabili o di altri locali diversi da quelli per cui la presa stessa è stata concessa.

Spetta all'Azienda determinare, all'atto della concessione della presa, il diametro di essa e del contatore, in relazione al consumo massimo trimestrale richiesto dall'utente o dall'Azienda medesima accordato,

nonché scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collegamento del contatore.

Qualora durante l'effettivo esercizio della presa la Direzione dell'Azienda ritenesse inadeguato al consumo il contatore, la stessa Azienda potrà procedere alla sostituzione dell'apparecchio misuratore con altro di diametro diverso.

Tutte le opere di derivazione dalle condotte stradali, di costruzione delle prese, i rubinetti ed i materiali e le opere comunque necessarie per l'adduzione dell'acqua fino al punto di consegna, compreso il contatore sono eseguite, provviste e mantenute dall'Azienda contro il pagamento delle somme stabilite.

Dette opere rimangono in ogni caso di proprietà dell'Azienda.

Tutte le verifiche, manovre, manutenzione e riparazioni occorrenti spettano esclusivamente all'Azienda e sono vietate agli utenti ed a chiunque altro.

Gli impianti fino all'apparecchio misuratore compreso, anche se l'installazione avviene a spese dell'utente, sono bene patrimoniale dell'Azienda.

L'Azienda potrà consigliare al richiedente dell'allacciamento idrico, onde evitare probabili disservizi nella fornitura per mancanza di adeguata pressione nelle condotte di distribuzione, la installazione, ad opera e spese dello stesso, di vasche di raccolta o riserva di acqua, di idonea capacità, in quanto l'Azienda stessa, in dipendenza delle caratteristiche piano altimetriche dell'immobile da servire, potrà, a volte, essere in condizione di assicurare pressioni di esercizio in grado di alimentare soltanto i piani terreni dell'immobile. Quanto sopra in attesa del potenziamento infrastrutturale della rete di distribuzione. L'Azienda non assume in ogni caso responsabilità alcuna in ordine alla manutenzione, pulizia e disinfestazione periodica di tali capacità aggiuntive ed alla loro idoneità sotto il profilo igienico-sanitario.

#### **ART.23 - Impianti idrici interni**

Gli impianti idrici interni, derivati dall'apparecchio misuratore, sono di proprietà dell'utente, al quale compete l'onere del mantenimento in perfetto stato di efficienza, custodia e manutenzione, mentre resta all'Azienda il diritto di ispezione e controllo (in particolare per quanto riguarda il divieto di installare elettropompe aspiranti direttamente dalla rete, la prescrizione di dotazione di valvole di ritenuta in ogni singolo apparecchio domestico collegato al predetto impianto (scalda acqua, lavastoviglie ecc.) in modo da impedire il ritorno dell'acqua in rete.

In particolare é assolutamente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza la interposizione di vaschette aperte con rubinetti e galleggianti.

In via generale é assolutamente vietato collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori, acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee o di altra provenienza, oppure collegarle direttamente ad apparecchi di sollevamento o di cacciata per latrine senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i necessari requisiti igienici, alimentati da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante e costruito in modo che l'arrivo di acqua in pressione sia situato più alto di almeno dodici centimetri rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto idrico interno non potrà essere utilizzato come presa a terra per il collegamento di impianti elettrici in genere.

Le eventuali infrazioni riscontrate autorizzeranno l'Azienda a sospendere l'erogazione fino a quando non saranno state eliminati gli inconvenienti a cura e spese dell'utente ed in base alle istruzioni tecniche impartite.

L'utente ha l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza i rubinetti erogatori domestici ed ogni altra opera idraulica di erogazione, con particolare riguardo a quelle dotate di chiusura automatica o da galleggianti, in modo da evitare dispersioni di acqua.

L'Azienda può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il funzionamento degli impianti interni, nonché di eliminare tutti quegli inconvenienti che in qualche modo possono turbare la funzionalità della rete esterna.

L'utente é tenuto ad eseguire le soluzioni tecniche prescritte entro i termini assegnati.

In caso di inadempienza l'Azienda sospenderà l'erogazione fino a quando l'utente non avrà provveduto a quanto prescritto.

#### **ART.24 - Riparazione e modifica degli impianti**

Le riparazioni di eventuali guasti o rotture alle tubazioni derivate dalla presa stradale e dalla stessa opera di presa saranno a carico dell'utente solo ove da esso provocate.

In tal caso i lavori saranno eseguiti dall'Azienda dietro il pagamento delle relative spese secondo i conteggi redatti dal competente Ufficio aziendale.

Sempre in tal caso,ove i guasti determinassero rilevanti perdite di acqua, l'Azienda potrà interrompere la fornitura di acqua.

L'Azienda ha comunque la facoltà di provvedere immediatamente alle riparazioni addebitando il relativo importo all'utente.

Le modifiche, gli spostamenti delle derivazioni delle prese che l'utente dovesse chiedere nel suo interesse o degli interventi che lo stesso ritiene necessari formeranno oggetto di preventivo di spesa ed il versamento dovrà essere effettuato prima dell'esecuzione dei relativi lavori.

L'Azienda si riserva in ogni momento, per motivi tecnici e/o igienici e/o di sicurezza la facoltà di provvedere a proprie spese allo spostamento del contatore senza che l'utente possa eccepire alcunchè.

#### **ART.25 - Manutenzione e riparazione rete stradale.**

L'Azienda provvede a proprie spese alla manutenzione ed alla riparazione delle condotte di adduzione, di trasporto e di distribuzione fino ai singoli punti di consegna.

### **T I T O L O - S E T T I M O**

#### **MANOMISSIONE APPARECCHI DI MISURA E SIGILLI DERIVAZIONI E PRELIEVI ABUSIVI RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE**

#### **ART.26- Manomissione apparecchi di misura.**

L'utente curerà che siano preservati da manomissione e da furti:

- a)- Gli apparecchi di misura;
- b)- Tutte le opere costituenti l'impianto idrico interno.

L'utente é responsabile dei danni conseguenti al danneggiamento dei predetti impianti.

L'utente é, inoltre, responsabile delle manomissioni dell'apparecchio di misura, della sottrazione di acqua, di arbitrarie derivazioni, delle destinazioni dell'acqua per usi diversi da quelli per cui é stata concessa.

L'utente é, altresì, responsabile di qualsivoglia altra violazione degli obblighi scaturiti dal presente Regolamento e dal contratto di somministrazione.

Tali violazioni, accertate dal personale aziendale, obbligheranno l'utente a pagare le relative sanzioni pecuniarie ed a risarcire i danni, salvo i provvedimenti che potranno essere adottati dalle autorità competenti, cui saranno denunciate tali violazioni, se ritenute necessarie dall'Azienda.

### **T I T O L O - O T T A V O**

#### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - MOROSITÀ - RIATTIVAZIONE UTENZA**

#### **ART.27 : Risoluzione del contratto**

Il contratto di utenza si intende risolto:

- a) nel caso di cessazione dell'attività esercitata dalla industria o dall'esercizio o per fallimento dell'utente;
- b) nel caso di demolizione o distruzione dell'immobile;
- c) per disdetta nei termini stabiliti;
- d) per sospensione protratta per oltre 90 gg. dell'erogazione conseguente a morosità;
- e) nel caso di accertato uso diverso da quello stabilito nel contratto;

f) nel caso in cui venisse accertato che il possessore dell'immobile ed utilizzatore della fornitura sia persona diversa dall'intestatario del contratto.

Restano salvi i diritti dell'Azienda per la riscossione degli eventuali suoi crediti maturati o che si matureranno fino alla scadenza del contratto.

Segnatamente nei casi di cui alle lettere a) e b), l'Azienda potrà legittimamente pretendere il pagamento di canoni ed accessori finché l'utente non abbia portato a sua conoscenza i fatti risolutivi nelle forme prescritte.

Nei casi di cui ai punti a), b) ed f) fermo restando il disposto di cui all'art.7 penultimo ed ultimo comma del presente regolamento l'Azienda che abbia constatato l'intervento dei menzionati fatti risolutivi avrà facoltà di ritenere unilateralmente risolto il contratto procedendo alle riscossioni previste.

#### **ART.28 :Risoluzione del contratto imputabile a fatto dell'utente**

In caso di scioglimento del rapporto di somministrazione imputabile a fatto doloso o colposo dell'utente l'Azienda ha diritto di incamerare l'anticipo sui consumi a titolo di penale per il ristoro delle spese generali di anticipato scioglimento del contratto, di pretendere il pagamento delle multe previste per le infrazioni nelle quali l'utente sia eventualmente incorso e di agire per il risarcimento degli altri danni eventualmente subiti.

Eventuali prelievi abusivi saranno computati in base ai dati rilevati dall'Azienda mediante i suoi agenti e da questi ultimi verbalizzati o, in mancanza, in base alla media dei consumi precedenti e comunque in misura non inferiore ad una annualità di impegno minimo di consumo.

#### **ART.29 : MOROSITÀ**

L'utente ha l'obbligo di provvedere al pagamento della bolletta per il canone e consumo d'acqua entro il termine di scadenza indicato nella bolletta stessa.

L'utente moroso per canoni, eccedenze ed altre somme dovute a qualsiasi titolo all'Azienda é altresì tenuto al pagamento degli interessi ~~legali~~ **di mora in ragione pari all'8% annuo** sull'ammontare delle somme non pagate dalla scadenza del termine entro il quale avrebbe dovuto provvedere al pagamento.

Nel caso in cui l'utente risultasse ancora moroso dopo il trentesimo giorno successivo alla scadenza della bolletta l'Azienda ha facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua, ~~senza~~ con obbligo di preavviso; l'utente resta obbligato a corrispondere quanto dovuto per canoni maturati e da maturare fino alla scadenza del contratto di fornitura e quanto previsto dal presente regolamento.

In caso di ripristino della fornitura l'utente dovrà pagare, oltre le somme arretrate, gli interessi **di mora legali** maturati, le spese per la sospensione e la riattivazione della fornitura stessa, stabilite in **euro 50,00 + IVA** per la sospensione ed **euro 30,00 + IVA** per la riattivazione, giusto allegato alla delibera n.25/2012 (Linee guida per procedere al recupero dei crediti vantati nei confronti di utenze attive morose).

#### **ART.30 : Riattivazione dell'utenza**

L'utente che richiedesse la riattivazione di una concessione di erogazione cessata ed a lui intestata dovrà stipulare nuovo contratto e corrispondere l'importo a preventivo fissato dall'Azienda, ove dovuto.

### **T I T O L O - N O N O**

#### **VIGILANZA**

#### **ART.31 : Ispezione dell'impianto e degli apparecchi di misura**

L'Azienda ha sempre il diritto di far ispezionare dai propri agenti gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata per accertare alterazioni o guasti nelle condotte e negli apparecchi di misura, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale sia in rapporto al presente regolamento che ai patti contrattuali.

Dette operazioni avranno luogo possibilmente alla presenza degli interessati o di persone che li rappresentano.

In caso di opposizione o di ostacolo, gli agenti della Azienda redigeranno apposito verbale riservandosi l'Azienda il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a quando le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'impianto.

## **T I T O L O - D E C I M O**

### OBBLIGATORIETÀ DEL REGOLAMENTO E SUE MODIFICHE

#### **ART.32 : Obbligatorietà del regolamento**

Il presente regolamento é obbligatorio per tutti gli utenti.

Esso deve anche intendersi parte integrante di ogni contratto di concessione senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Gli utenti sono tenuti alla osservanza delle modifiche, formalizzate con atti esecutivi, che l'Azienda riterrà opportuno adottare per il futuro.

## **T I T O L O - U N D I C E S I M O**

### **ART.33: tariffe vigenti**

(così come modificato con delibera del C.d.A n.72/2011 del 14.12.2011)

Tariffa base = €0,5632/mc.

Tariffa agevolata = €0,0516/mc.

**UTENZE DOMESTICHE:** Minimo impegnato mc.60/trimestrali

Canone trimestrale € 23,75 + IVA

Consumi in eccedenza: da mc.61 a mc.90 a €0,62/mc.

da mc.91 a mc.120 a €0,83/mc.

oltre mc.120 a €1,24/mc.

Canone trimestrale: mc.39 x €0,5632 = €21,965

mc.21 x €0,0516 = € 1,084

manut. Cont. € 0,700

Totale € 23,749

**UTENZE COMMERCIALI:** Minimo impegnato mc.60/trimestrali

Canone trimestrale € 34,49 + IVA

Consumi in eccedenza: da mc.61 a mc.90 a €0,62/mc.

da mc.91 a mc.120 a €0,83/mc.

oltre mc.120 a €1,24/mc.

Canone trimestrale: mc.60 x €0,5632 = €33,79

manut. Cont. € 0,70

Totale € 34,49

**UTENZE INDUSTRIALI:** Minimo impegnato mc.200/trimestrali

Canone trimestrale € 114,97 + IVA

Consumi in eccedenza: da mc.201 a mc.300 a €0,62/mc.

da mc.301 a mc.400 a €0,83/mc.

oltre mc.400 a €1,24/mc.

Canone trimestrale: mc.200 x €0,5632 = €112,64

manut. Cont. € 2,33

Totale € 114,97

**UTENZE SOCIALI:** Minimo impegnato mc.25/trimestrali

Canone trimestrale € 8,13 + IVA

Consumi in eccedenza: da mc.26 a mc.37 a €0,62/mc.

da mc.38 a mc.50 a €0,83/mc.

oltre mc.50 a €1,24/mc.

Canone trimestrale: mc.12 x €0,5632 = € 6,76

mc.13 x €0,0516 = € 0,67

manut. Cont. € 0,70

Totale € 8,13

#### **Art.34 :Norme di diritto comune**

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni di legge vigenti, nonché le norme contenute nei provvedimenti emessi dal Comitato Interministeriale Prezzi o dai suoi Organi periferici in materia di tariffe o di ogni altro rapporto di utenza.-

Il presente Regolamento di distribuzione dell'acqua potabile,elaborato dal Direttore Ing.Claudio Conte di concerto con il Dirigente dell'Ufficio Utenze ins.Paolo Castiello, è stato esaminato ed approvato dalla Commissione Amministratrice dell'Azienda, con proprio provvedimento n.....nella seduta del 31 Luglio 1997,a norma dell'art.14 - lettera "F" - del Regolamento dell'Azienda approvato con deliberazione n.129 del 8 Agosto 1994 del Consiglio Comunale di Paternò.

Il presente Regolamento è stato aggiornato dalle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 15.10.2009, n. 06 del 20.07.2010 e n. 72 del 14.12.2011.

#### L e g e n d a:

##### TITOLO I°

Natura e Modalità delle concessioni

##### TITOLO II°

Richiesta di concessione

##### TITOLO III°

Contratti di concessione

##### TITOLO IV°

Installazione apparecchi di misura;

Accertamenti consumi;

Fatturazione canoni e maggiori consumi

##### TITOLO V°

Forniture speciali

##### TITOLO VI°

Condizioni generali di somministrazioni

e prescrizioni tecniche

##### TITOLO VII°

Manomissione apparecchi di misura;

Derivazioni e prelievi abusivi;

Responsabilità dell'utente

##### TITOLO VIII°

Risoluzione del contratto;

Morosità e riattivazione utenza

##### TITOLO IX°

Vigilanza

##### TITOLO X°

Obbligatorietà del Regolamento e sue modifiche

##### TITOLO XI°

Tariffe vigenti